

prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione; d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga».

Gli uffici spoglio e le sezioni penali della Corte segnalano che gli uffici di merito (di primo e secondo grado, di sorveglianza, del riesame, dell'esecuzione, ecc.) forniscono una insufficiente attuazione delle innovazioni introdotte dalla disposizione in discorso, tanto che, non infrequentemente, manca del tutto la scheda indicata al comma 1, la cui compilazione compete al giudice o al presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, con conseguente incertezza sui termini di prescrizione e di custodia cautelare, oltre alla difficoltà di reperire negli atti le informazioni relative al difensore e al domicilio, elementi tutti essenziali per una celere e corretta fissazione del ricorso.

Per agevolare il compito del magistrato incaricato di compilare la scheda, si allega sub A) un modello di riferimento che potrà essere personalizzato e integrato per fare fronte alle ulteriori specifiche necessità degli uffici. Il modello in questione contiene anche un riquadro per segnalare le informazioni aggiuntive che, non infrequentemente, risultano determinanti, oltre che per la pronta fissazione del ricorso, anche per la segnalazione di condizioni che suggeriscono l'adozione di particolari scelte organizzative (rilevanza mediatica; questioni di particolare importanza; procedimento che riguarda un magistrato; ecc.).

Per quanto riguarda precipuamente il giudizio di cassazione, riveste essenziale importanza il rispetto della previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 165-*bis* disp. att. cod. proc. pen., a mente del quale «2. Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice; della loro mancanza è fatta attestazione».

In proposito, è utile evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la mancata allegazione degli atti da parte del ricorrente, qualora non vi provveda la cancelleria sulla base della specifica indicazione fornita dalla parte, costituisce causa di inammissibilità del ricorso (così Sez. 1, n. 57560 del 4/12/2018).

È, perciò, particolarmente importante che la cancelleria, dopo avere verificato attentamente che il ricorrente, unitamente al ricorso, abbia depositato un dettagliato elenco degli atti di cui intende valersi nonché la copia degli stessi, apponga su detto elenco l'attestazione: «Si attesta che al ricorso sono allegati gli atti specificamente indicati dal ricorrente nell'elenco sopra riportato».

Viceversa, il ricorrente dovrà specificamente indicare la fisica localizzazione all'interno del fascicolo processuale degli atti di cui intenda valersi, fornendo alla cancelleria indicazioni puntuali e dettagliate per il loro reperimento (faldone, pagina, affogliatura, ecc.), cosicché la stessa possa provvedere ad allegarli al ricorso, previa esazione dei relativi diritti di copia.


Tanto si rappresenta, raccomandando l'adozione degli interventi organizzativi e di sorveglianza ritenuti opportuni per assicurare il puntuale adempimento alle disposizioni dianzi citate.

Si segnala, in proposito, l'opportunità che siano forniti i modelli di riferimento che dovranno essere impiegati dagli uffici del distretto per raccogliere ed evidenziare le informazioni indicate al comma 1 dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. nonché per attestare quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Nello spirito di ampia collaborazione, questa Corte si riserva di restituire al giudice o al presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato il fascicolo che risulti mancante delle indicazioni richieste dalla legge.

Roma, **7 APR. 2019**

Il Procuratore generale

Riccardo Fuzio


Il Primo Presidente

Giovanni Mammona
